

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4482

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 15 gennaio 1990

Modifica dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
recante la riforma del sistema previdenziale forense

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pensione degli avvocati appare assai modesta, non decorosa né dignitosa, anche perché essa è del tutto insufficiente ad un pur minimo sostentamento.

Per il vero, in precedenza la situazione finanziaria della Cassa non ha consentito di addivenire a congrui miglioramenti. Con la riforma di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, si è verificato un notevole miglioramento delle possibilità finanziarie (attualmente circa 1.300 miliardi di disponibilità liquide, oltre un reddito patrimonio immobiliare), ma ciononostante i trattamenti pensionistici sono rimasti bassi e insoddisfacenti, specie per i già pensionati, vedove e superstiti. Peraltro, anche se gli organi della Cassa volessero migliorare la situazione, troverebbero un ostacolo nell'articolo 2

della citata legge n. 576 del 1980, che limita la misura della pensione, sino al punto da derivarne un « sottominimo » e la riduzione per coloro che continuano l'esercizio professionale (anche se necessitati dal bisogno). La Corte costituzionale e lo stesso Consiglio di Stato non hanno mancato di rilevare la incongruità di tali trattamenti previdenziali, addirittura anche con pronunce di illegittimità.

A questo punto non può mancare l'intervento del legislatore per i necessari correttivi.

Il più urgente è quello di stabilire una misura di « pensione base », che attualmente — anche con la eliminazione del « sottominimo » (di cui all'articolo 2 della legge n. 576 del 1980) non soltanto è bassa ed insoddisfacente, quanto è anche ingiusta, illogica e incongruente. Infatti,

l'attuale legge n. 576 del 1980 prevede un minimo non inferiore a sei volte il contributo soggettivo vigente (consistente attualmente in circa 1.300.000 lire e cioè una pensione annua di circa 7.800.000 lire divise in 13 rate di circa 600.000 lire l'una), che appare anche ingiusta in relazione alla contribuzione posta a carico degli iscritti alla Cassa, di complessive lire 1.700.000 annue (ordinario ed integrativo), pari ad un reddito presunto di lire 17.000.000, per cui la pensione rappresentata da un 46 per cento del reddito presunto in base al quale viene effettuata l'imposizione della contribuzione.

Un giusto equilibrio può essere raggiunto elevando la misura della pensione a 13 volte l'importo del solo contributo soggettivo minimo — come viene indicato con la presente proposta —, considerando che l'ammontare della pensione annua raggiungerebbe il livello di lire 16.900.000 (1.300.000 x 13), pari al reddito presunto di lire 17.000.000 (base del minimo contributo soggettivo).

Pertanto, a favore della proposta di adeguamento della minima pensione-base, militano non soltanto il principio della « solidarietà », quanto anche ragionevoli criteri economici e finanziari di calcolo sinallagmatico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Pensione di vecchiaia*). —

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia ottenuto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.

2. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui al comma 2 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15.

4. La misura della pensione non può essere inferiore a 13 volte il contributo soggettivo minimo fissato dalla Cassa per l'anno solare vigente in quello di decorrenza della pensione. Nel suo massimo la pensione non può superare tre volte quella minima.

5. Sono fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

6. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto a correlativi supplementi della pensione da erogarsi ogni due anni e che terminano con

il cessare dell'attività professionale. Il supplemento è calcolato, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alla percentuale di cui ai commi 2 e 3, riferita alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 ».